



COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL SERVIZIO DI

POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 28/04/2017

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|------|--|------|--|
| | CAPO I NORME GENERALI | | CAPO VI ADDESTRAMENTO |
| 1 | Contenuto del regolamento | 34 | Addestramento professionale |
| 2 | Comunicazione del regolamento | 35 | Addestramento fisico |
| | CAPO II SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | | CAPO VII VESTIARIO |
| 3 | Funzioni | 36 | Uniforme |
| 4 | Competenza territoriale | 37 | Tipologia delle uniformi |
| | CAPO III ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | 38 | Fornitura e durata dell'uniforme |
| 5 | Istituzione del Servizio di Polizia Locale | 39 | Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme |
| 6 | Qualità rivestite dal personale appartenente al Servizio di Polizia Locale | 40 | Fascia azzurra e sciabola |
| 7 | Disciplina | | CAPO VIII DISTINTIVI-DECORAZIONI- ONOREFICENZE-RICOMPENSE- RICONOSCIMENTI |
| 8 | Direzione e vigilanza | 41 | Gradi, distintivi di grado |
| 9 | Dotazione organica | 42 | Criteri di attribuzione e conferimento dei gradi |
| 10 | Figure professionali e rapporto gerarchico | 43 | Conseguimento del grado e presupposti per la progressione nel grado |
| 11 | Responsabile del Servizio | 44 | Condizioni per la progressione nel grado |
| 12 | Attribuzioni e compiti del Vice Responsabile | 45 | Distintivi d'onore-Distintivi di specialità-Distintivi di appartenenza |
| 13 | Sottufficiale e Agente | 46 | Decorazioni regionali |
| 14 | Organizzazione del Servizio | 47 | Placca di servizio |
| 15 | Sede del Servizio | 48 | Tessera di riconoscimento e Distintivo di Servizio |
| | CAPO IV MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI | | CAPO IX ARMAMENTO E STRUMENTI |
| 16 | Obblighi degli appartenenti alla Polizia Locale | | |
| 17 | Obbligo di intervento | 49 | Armamento |
| 18 | Obbligo di permanenza in servizio | 50 | Strumenti da difesa non letali |
| 19 | Orario e turni di servizio | | CAPO X VEICOLI |
| 20 | Riposo settimanale | 51 | Veicoli |
| 21 | Festività infrasettimanali | | CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI |
| 22 | Congedo ordinario | | |
| 23 | Congedo straordinario -Aspettativa | 52 | Infrazioni e sanzioni |
| 24 | Malattia | 53 | Entrata in vigore del regolamento |
| 25 | Reperibilità | 54 | Disposizioni finali ed efficacia |
| 26 | Servizi a richiesta dei privati | | Allegato "A" Elenco vestiario in dotazione |
| 27 | Disciplina in servizio | | |
| 28 | Comunicazione e informazione | | |
| 29 | Obiezione di coscienza | | |
| | CAPO V NORME DI COMPORTAMENTO | | |
| 30 | Istanze e reclami | | |
| 31 | Il salute | | |
| 32 | Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti | | |
| 33 | Encomi ed elogi | | |

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, delle norme regionali, del vigente statuto comunale, disciplinano il servizio di polizia locale e l'istituzione del servizio di polizia locale, nel rispetto delle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- al D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- al Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia adottato come raccomandazione REC (2001) 10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.
- alla Legge 7 marzo 1986 n. 65;
- alla Legge Regionale 13 gennaio 2005 n. 1;
- al Regolamento Regionale n.1 del 29/01/2016 pubblicato sul B.U.R. del 02/02/2016 n.9 Suppl. n.1 concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio

Art. 2

Comunicazione del Regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 Capo VII del " Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio", il presente regolamento divenuto efficace è trasmesso al Presidente della Regione Lazio.

CAPO II

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 3

Funzioni

1. Al Servizio di Polizia Locale, gestito da questo comune in forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;
- d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
- g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;

- i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - j) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune;
 - k) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità,
 - l) nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal Sindaco.
2. Gli addetti alla polizia locale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali, anche se distaccati presso altri servizi, salvo casi eccezionali.

Art. 4 Competenza territoriale

1. Il personale addetto al servizio di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.
2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:
 - a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate dal Responsabile del Servizio, per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

CAPO III ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 5 Istituzione del Servizio di Polizia Locale

1. Ai sensi dell'art. 7 della L. 7/3/1986, n° 65 è confermata l'istituzione nel Comune di Fabrica di Roma del Servizio di Polizia Locale;
2. Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Fabrica di Roma è strutturato in modo piramidale con le sotto elencate qualifiche:
 - Ufficiale -Responsabile del Servizio-
 - Sottufficiale
 - Agente

Art. 6 Qualità rivestite dal personale appartenente al Servizio di Polizia Locale

1. Il personale di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune di Fabrica di Roma, nei limiti delle proprie attribuzioni e qualifiche funzionale d'appartenenza riveste le qualità di:
 - a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 C.P.;
 - b) Agente di P.G., ai sensi dell'art. 57 C.P.P.;

- c) Ufficiale di P.G., ai sensi del vigente C.P.P., quanto al Responsabile del Servizio, al Vice agli Addetti al Controllo ed agli Addetti al Coordinamento;
- d) Agente di P.S. ai sensi della legge quadro della P.L.:

Art. 7 Disciplina

1. La buona organizzazione e l'efficienza del servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle Leggi, delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri d'Ufficio.
2. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio sono improntati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

Art. 8 Direzione e vigilanza

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.
2. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione destinerà agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.
3. Il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza ed alla continuità operativa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.
5. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 9 Dotazione Organica

1. La dotazione organica del Servizio di Polizia Locale è quello previsto dalla dotazione organica del Comune di Fabrica di Roma all'atto della approvazione del presente Regolamento con Delibera di Consiglio Comunale.
2. La pianta organica minima viene stabilita secondo le normative vigenti, le esigenze territoriali, la popolazione residente e quella fluttuante.
3. Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dagli artt. 13 e 14 della Legge Regionale n. 01 del 13/01/2005 e successive modifiche.

Art. 10 Figure professionali e rapporto gerarchico

1. Tutto il personale del Servizio di Polizia Locale dipende gerarchicamente dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

2. Per Responsabile del Servizio di Polizia Locale si deve intendere la figura apicale della struttura Polizia Locale a ruolo della stessa così come previsto dalle norme contrattuali EE.LL. Integrativo del 14/9/2000 art.29.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è rappresentato dal grado, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso e/o nella Polizia Locale.

4. I singoli addetti sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dai superiori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, dei regolamenti e dei contratti vigenti in materia.

5. A prescindere dalla qualifica, funzione, grado, tutti gli operatori del Servizio di Polizia Locale sono tenuti a:

- a) garantire con il loro personale contributo professionale la funzionalità e l'efficienza del servizio;
- b) concorrere con gli altri uffici amministrativi (nei limiti di rispettiva competenza) alla cura, promozione e tutela della comunità, del territorio e delle attività locali;
- c) collaborare con le altre forze di polizia (nazionali e locali) per il perseguimento dei rispettivi compiti di istituto.

Art. 11 Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, da cui dipende direttamente la Polizia Locale, deve essere necessariamente un ufficiale della Polizia Locale e la funzione di comando non può essere assegnata a personale non facente parte del Servizio o comunque a personale non a ruolo della Polizia Locale.

2. Al Responsabile del Servizio competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000 e successive modifiche, e dallo Statuto comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- a) l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco
- b) la predisposizione dell'assetto organizzativo del Servizio e, in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- c) l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- d) l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- e) l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- f) il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- g) il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- h) rappresentare la Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- i) l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- j) il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- k) l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;

3. Il Responsabile del Servizio è garante della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità

specifiche dei singoli consegnatari.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

5. In caso di assenza temporanea, il Responsabile del Servizio è sostituito dal Vice Responsabile.

Art. 12

Attribuzioni e compiti del Vice Responsabile

1. Il Vice Responsabile sarà nominato dal Responsabile del Servizio con proprio Atto Dirigenziale fatto salvo eventuale atto già predisposto comprendente il personale in organico all'approvazione del presente Regolamento.

2. Il Vice Responsabile, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti da leggi e regolamenti, nonché dallo statuto del Comune in relazione alla qualifica rivestita, oltre alle attribuzioni previste dal successivo articolo 13, coadiuva il Responsabile del Servizio nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Servizio e disimpegna gli incarichi che dal Responsabile stesso gli sono affidati.

3. Svolge la relativa attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati. Assicura l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni dell'Amministrazione e del Responsabile del Servizio.

4. Sostituisce il Responsabile del Servizio, in caso di assenza od impedimento, eccetto gli atti di competenza della posizione organizzativa.

Art. 13

Sottufficiale e Agente

1. Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti le funzioni di polizia locale, quali specificatamente previste dalla Legge n. 65/86 e dalla Legge Regionale del Lazio n. 1/2005. Svolge interventi di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione nell'ambito degli ordini di servizio impartiti dal personale sovraordinato, collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli interventi.

Cura il corretto uso e la manutenzione degli strumenti operativi, ivi compresi gli automezzi e quant'altro assegnato al Servizio.

2. Il sottufficiale può, su specifica disposizione del Responsabile del Servizio, coordinare un gruppo operativo. Nelle pattuglie con agenti svolge il ruolo di capopattuglia. Se la pattuglia è composta da pari grado il compito di capopattuglia sarà svolto dal più anziano in servizio.

3. Il Responsabile del Servizio, sentito il parere del Sindaco può, per esigenze di servizio e per un periodo limitato, incaricare uno o più addetti di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine.

Art. 14

Organizzazione del Servizio

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Servizio di Polizia Locale è organizzato, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.

2. Il Responsabile del servizio dispone l'assegnazione degli incarichi tenendo conto dei criteri di capacità e preparazione professionale, titolo di studio e delle attitudini personali. All'interno del Servizio è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità e interscambiabilità delle funzioni, nel rispetto della categoria di appartenenza e del grado.

3. Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza gli operatori di Polizia Locale eseguono immediatamente e senza indugio gli ordini impartiti dalle rispettive Autorità (giudiziaria e di pubblica sicurezza) informandone tempestivamente il Responsabile del Servizio .

4. Ove gli operatori di Polizia Locale ravvisino elementi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero apprendano notizie di reato, fatti salvi gli altri obblighi di legge, devono relazionarne senza ritardo al responsabile del Servizio.

Art. 15
Sede del Servizio

1. La sede del Servizio di Polizia Locale del Comune di Fabrica di Roma (VT) è ubicata in Piazza Duomo n.18.

CAPO IV
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 16
Obblighi degli appartenenti alla Polizia Locale

1. Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita nell'ordine di servizio in perfetto ordine nella persona e nella divisa.
2. Il personale di Polizia Locale ha il dovere di informarsi e prendere conoscenza preventivamente dell'orario di servizio e della disposizione di servizio da svolgere.
3. Al termine del servizio il personale di Polizia Locale deve riferire al Responsabile del Servizio o al collega del cambio turno su ogni fatto di rilievo accaduto durante l'espletamento del suo servizio o delle incombenze che gli sono state assegnate redigendo apposita segnalazione scritta.
4. Su disposizione del Responsabile del Servizio il personale deve inoltre fare sinteticamente rapporto scritto sull'intero servizio espletato utilizzando l'apposita modulistica che gli viene messa a disposizione.
5. Fatti, notizie o avvenimenti di particolare importanza o gravità o che rivestono carattere di urgenza devono essere immediatamente comunicati con qualsiasi mezzo al Responsabile del Servizio.

Art. 17
Obbligo di intervento

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto nei limiti del territorio del Comune di Fabrica di Roma e dell'orario di servizio.

Art. 18
Obbligo di permanenza in servizio

1. Quando ricorra una necessità imprevedibile, contingibile e urgente, il personale della Polizia Locale deve continuare a svolgere il servizio anche oltre l'orario stabilito e fino al cessare delle esigenze. In questi casi, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro è considerata prestazione di lavoro straordinario.
2. La permanenza in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e/o urgente.

Art. 19
Orario e turni di servizio

1. Il servizio di Polizia Locale è reso e garantito su sette giorni settimanali ed è stabilito in 35 ore settimanali suddiviso in due turni antimeridiano e pomeridiano.
2. Per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, l'orario normale di servizio è fissato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, con le modalità stabilite con l'Accordo approvato con Delibera della Giunta Comunale n.32 del 26/04/2013, fatte salve eventuali modifiche in materia di pubblico impiego.
3. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
4. L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Responsabile del Servizio, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione Comunale.
5. Il Responsabile del Servizio, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte, può non osservare un orario prefissato.
6. Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna, non può essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 13, salvo casi eccezionali motivati.
7. Quando necessità eccezionali e particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale della Polizia Locale è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello indicato, o in turni diversi da quelli normali. In questi casi, la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere è considerata lavoro straordinario e come tale compensata o recuperata con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 20
Riposo settimanale

1. Al personale della Polizia Locale spetta un giorno di riposo settimanale.
2. I turni di riposo settimanale sono programmati, settimanalmente, a cura del Responsabile del Servizio o dal Vice Responsabile, contemperando, per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.
3. Il riposo settimanale, qualora non possa, per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni, è recuperato di norma entro 15 gg. successivi e comunque non oltre il bimestre successivo.

Art.21
Festività infrasettimanali

1. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. Le giornate di riposo compensative infrasettimanali devono essere fruito, di norma, salvo non ostino gravi ragioni di servizio, entro 15 gg. successivi e comunque non oltre il bimestre successivo.
3. Qualora, per inderogabili esigenze di servizio, non sia possibile far fruire al personale riposo compensativo entro i termini sopra stabiliti, il servizio prestato verrà considerato come prestazione straordinaria e sarà compensato nella misura prevista

Art.22
Congedo ordinario

1. Il personale della Polizia Locale ha diritto al congedo ordinario nella misura e con la disciplina previste dalle norme in vigore.

2. Il Comando determina, annualmente il piano ferie entro il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, delle richieste dei singoli interessati.
3. Di norma il personale assente per ferie non può superare il 50% della forza effettiva e comunque il contingente disponibile deve essere tale da garantire i servizi minimi essenziali sull'intero territorio comunale.
4. Il Responsabile del Servizio può, per motivate esigenze, sospendere la concessione delle ferie.
5. Il congedo ordinario è concesso dal Responsabile del Servizio della Polizia Locale.
6. Il personale della Polizia Locale è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente al Comando il proprio recapito durante il congedo.

Art.23

Congedo straordinario - Aspettativa

1. La concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa al personale della Polizia Locale è disciplinata dalle norme previste per il personale degli EE.LL.

Art. 24

Malattia

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale, che per motivi di malattia sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne tempestivo avviso al Responsabile del Servizio, salvo comprovato impedimento e comunque al Comune di Fabrica di Roma.

Art. 25

Reperibilità

1. Può essere istituito, un servizio di reperibilità per il personale del Servizio di Polizia Locale secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.
2. La reperibilità si attiva secondo un calendario predisposto.
3. La reperibilità può essere attivata inoltre nei casi dovuti a calamità ad eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

Art. 26

Servizi a richiesta dei privati

1. La Polizia Locale può effettuare servizi a richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati (es. servizi di scorta, di sicurezza, di assistenza, interventi e constatazioni, ecc.) per i quali non sussiste in modo prevalente il pubblico interesse, compatibilmente con le prioritarie ed ordinarie esigenze d'istituto.
2. Fermo restando quanto sopra gli interessati devono inoltrare richiesta scritta al Responsabile del Servizio o al Sindaco che ne valuta l'ammissibilità in relazione all'obbligo di svolgere prioritariamente le ordinarie esigenze d'istituto.
3. Gli interessati hanno l'obbligo di sostenere l'onere relativo alle indennità, alle spese e quant'altro dovuto per l'esecuzione del servizio secondo quanto stabilito con apposita deliberazione o determinazione del competente organo dell'Ente.

Art. 27

Disciplina in servizio

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale deve prestare la propria opera nell'interesse esclusivo della collettività e della pubblica amministrazione.

2. E' fatto obbligo concorrere al buon andamento del servizio, disimpegnando le attribuzioni assegnate con attività diligente e puntuale ed avendo cura di svolgere le mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite dai superiori. Nella fattispecie deve:

- a) osservare con diligenza le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le disposizioni del Responsabile del Servizio;
- b) collaborare attivamente al perseguimento delle finalità di istituto e alla realizzazione dei programmi operativi;
- c) mantenere costantemente un contegno professionale e comportamenti consoni alle qualifiche ricoperte;
- d) assumere comportamenti cortesi, corretti e disponibili nei riguardi dell'Autorità, dei colleghi e delle persone;
- e) evitare comportamenti o giudizi lesivi del prestigio delle istituzioni pubbliche e della dignità delle persone;
- f) rispettare il segreto d'ufficio e la tutela della privacy;
- g) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- h) rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal servizio senza autorizzazione;
- i) presentarsi in servizio, all'ora fissata e nel luogo previsto dal Piano di lavoro, in divisa e in perfetto ordine, nella persona e nell'uniforme;
- j) avere cura dei locali, arredi, veicoli, strumentazioni, materiali assegnati al servizio ed utilizzarli con perizia ed accortezza per le sole finalità di istituto;
- k) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione;
- m) il personale del Servizio di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore

3. E' fatto divieto di assumere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri e apolidi) in ragione del sesso, della provenienza geografica, dell'etnia, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali.

4. Fatte salve ulteriori sanzioni, l'inosservanza della presente disposizione è considerata grave mancanza ai doveri di disciplina e comportamento; è considerato parimenti responsabile l'operatore del Servizio che, assistendo ad atteggiamento discriminatorio posto in essere da un collega, non provveda a denunciarne il comportamento nelle forme previste dal presente regolamento.

5. E' fatto divieto di assumere atteggiamenti intimidatori e comunque in danno, anche psicologico e relazionale, dei colleghi di servizio. Salve ulteriori sanzioni, le azioni di mobbing, individuali e collettive, sono da considerarsi grave mancanza disciplinare.

6. L'inosservanza reiterata e manifesta di ordini, disposizioni e direttive dei superiori gerarchici nonché ogni forma di insubordinazione gerarchica, sono considerate gravi mancanze disciplinari.

7. E' altresì considerata insubordinazione la critica, in presenza di terzi, di ordini o direttive dei superiori gerarchici e dell' Autorità.

8. L'occorrere degli atteggiamenti insubordinati in presenza di persone estranee al servizio è considerata circostanza aggravante in quanto lesiva del prestigio del Servizio medesimo.

9. Non è considerata insubordinazione il rifiuto di compiere atti od omissioni che costituiscono violazione delle leggi penali. In tali evenienze chi riceve l'ordine si astiene dal darvi esecuzione e ne informa tempestivamente il Responsabile del Servizio. Non sono ritenute insubordinazioni rimostranze per ordini ritenuti illegittimi, ai quali non è seguito un ulteriore ordine scritto da parte di un superiore.

10. Il personale del Servizio di Polizia Locale è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL EE. LL. e dai regolamenti dell'Ente, per le materie non disciplinate dal presente Regolamento.

11. La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio.

Art. 28 **Comunicazioni e informazione**

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, acceso e perfettamente funzionante una radio ricetrasmittente ovvero un telefono cellulare di servizio, con il quale possa essere reperito dal Servizio, dai colleghi e dall'utenza.
2. E' consentito il porto di telefoni cellulari personali purché il loro utilizzo non rechi manifesto nocumento al servizio prestato.
3. E' fatto obbligo al personale dare la più ampia informazione ai cittadini dei recapiti (n. telefono d'ufficio, n. cellulare d'ufficio, e-mail, indirizzi, siti internet, ecc.) della Polizia Locale. Le forme di tale pubblicità saranno concordate con il Responsabile del Servizio.
4. Gli orari di ricevimento del pubblico devono:
 - a) essere comunicati all'utenza in via preventiva ed in forme idonee;
 - b) essere armonizzati con gli orari degli altri uffici dell'amministrazione;
 - c) corrispondere alle esigenze della comunità;
 - d) non ostacolare l'espletamento delle prevalenti funzioni di istituto;
 - e) garantire l'accesso del pubblico al servizio e garantire trasparenza e informazione.
5. Per quanto di competenza, il personale del Servizio collabora attivamente alla creazione ed aggiornamento del sito web comunale, fornendo le informazioni ed i dati ritenuti più utili.

Art. 29 **Obiezione di coscienza**

1. Il personale che, per motivi d'obiezione di coscienza, ne faccia richiesta è esonerato dal porto delle armi da fuoco
2. Coloro che si sono avvalsi della facoltà del comma precedente, sono comunque tenuti ad espletare tutti i servizi d'istituto, senza distinzione di sorta rispetto agli altri appartenenti alla Polizia Locale che hanno avuto in dotazione l'arma, inoltre, con la richiesta di esonero, sollevano il Responsabile del Servizio e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio disarmati.

CAPO V **NORME DI COMPORTAMENTO**

Art. 30 **Istanze e reclami**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale rivolgono direttamente al Responsabile del Servizio le richieste di colloquio, le istanze ed i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.

Art. 31 **Il saluto**

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del Servizio, è atto doveroso da parte personale del Servizio che indossa l'uniforme.
2. Il saluto in forma civile è dovuto alla generalità dei cittadini.

3. Il saluto in forma militare è destinato soltanto alla bandiera nazionale, al Capo dello Stato, alle Autorità rappresentative di istituzioni pubbliche (civili, militari e religiose), ai superiori gerarchici, nonché ai cortei funebri.
4. Il saluto in forma militare si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.
5. Nel caso l'operatore sia privo di copricapo, si porrà sull'attenti in atteggiamento formale.
6. E' dispensato dal saluto:
 - a) il personale impegnato in servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio;
 - b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c) il personale in servizio di scorta ai gonfaloni civici o alla bandiera nazionale.

Art. 32

Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono responsabili della custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati o dei quali vengano in possesso per motivi di servizio.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente e per iscritto al Responsabile del Servizio .
3. I locali destinati alla Polizia Locale ed in particolare quelli destinati al ricevimento del pubblico e delle Autorità devono essere mantenuti costantemente in ordine e rappresentare in maniera decorosa il Servizio.

Art. 33

Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito e di coraggio, possono essere premiati, in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:
 - a) compiacimento e nota di merito del Responsabile del Servizio ;
 - b) elogio scritto del Responsabile del Servizio ;
 - c) encomio semplice del Sindaco del Comune in cui l'operatore ha prestato l'opera meritevole. E' conferito come riconoscimento di applicazione e impegno professionale oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa, capacità professionale e abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto,
 - d) encomio solenne deliberato dalla Giunta del Comune di appartenenza o di altro Comune in cui l'operatore abbia prestato l'opera meritevole. E' conferita al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
 - e) Proposta di ricompensa al valore, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da "c" ad "e" del precedente comma è formulata dal Responsabile del Servizio al Sindaco e deve contenere una relazione descrittiva dell' avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.
3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.
4. Il personale della polizia locale può fregiarsi delle onorificenze e ricompense, secondo la normativa vigente in materia.

CAPO VI ADDESTRAMENTO

Art. 34 Addestramento professionale

1. Tutto il personale della Polizia Locale è tenuto altresì a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale appositamente organizzati.
2. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.
3. Il Responsabile del Servizio, tenuto conto delle esigenze di servizio, programma e propone all'Amministrazione Comunale la frequenza ai corsi indetti dalla Regione Lazio per la Polizia Locale, da parte del personale dipendente.
4. Il Responsabile del Servizio inoltre, programma, organizza e propone all'Amministrazione Comunale corsi di formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionali da svolgersi a carico dell'Amministrazione stessa.
5. Il Responsabile del Servizio o in caso di impedimento il Vice Responsabile è tenuto ad effettuare sedute di addestramento professionale in relazione alle normali esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione di introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

Art.35 Addestramento fisico

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.
2. Il Responsabile del Servizio programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale e all'uso delle armi in dotazione.

CAPO VII VESTIARIO

Art. 36 Uniforme

1. L'uniforme è l'insieme organico dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo dell'appartenenza alla polizia locale per lo svolgimento del servizio.
2. Le amministrazioni locali hanno l'obbligo della fornitura e dell'adeguato rinnovo dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento di cui al comma 1. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di rispettare le norme sull'uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli descritti nel presente regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio sovrintende al rispetto di dette norme, vietando l'impiego di indumenti che presentano usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del corpo o del servizio. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

4. Il comando registra per ciascun dipendente le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le scadenze previste dal regolamento dell'ente locale o per qualsiasi altro titolo.
5. Se, a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento dell'uniforme, il Responsabile del Servizio dispone la riparazione, se conveniente, del capo; diversamente si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento dovesse avvenire per negligenza dell'interessato gli oneri economici relativi saranno posti a suo carico. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.
6. E' fatto obbligo agli appartenenti del Servizio di Polizia Locale, in caso di cessazione per qualsiasi causa dal servizio, di restituire all'amministrazione tutto il vestiario e l'equipaggiamento.

Art. 37 **Tipologia delle uniformi**

1. L'uniforme della polizia locale è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale è indossata.
2. L'uniforme è:
 - a) ordinaria;
 - b) tenuta operativa;
 - c) servizio moto montato
 - d) servizio di rappresentanza;
3. L'uso dell'uniforme di rappresentanza è disposta dal Responsabile del Servizio.
4. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono quelle fissate con Legge Regionale e Regolamento Regionale n.1 del 29/01/2016 pubblicato sul B.U.R. del 02/02/2016 n.9 Suppl. n.1.

Art. 38 **Fornitura e durata dell'uniforme**

1. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo alla scadenza della relativa durata è fatta a cura e spese dell'Amministrazione comunale, secondo le disposizioni previste dall'apposito Regolamento Regionale n.1 del 29/01/2016 pubblicato sul B.U.R. del 02/02/2016 n.9 Suppl. n.1 e dell'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 39 **Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme**

1. E' vietato:
 - a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;
 - b) utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;
 - c) applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non contemplati dal presente regolamento o che non siano stati conferiti da amministrazioni ed enti pubblici. Essi sono applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e, in mancanza, da quella vigente per le Forze armate;
 - d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;
 - e) indossare orecchini pendenti e, sull'uniforme, gioielli e monili;
 - f) derogare, alle modalità d'uso delle uniformi previste dal presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è obbligatorio l'uso dell'uniforme durante l'espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della polizia locale, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), il Responsabile del Servizio ha la facoltà di autorizzare il personale

dipendente ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di particolari attività o compiti o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza.

4. L'uso dell'uniforme, ed in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro. La facoltà di indossare l'uniforme per i predetti spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, in itinere, di attività di carattere personale. Il Responsabile del Servizio può autorizzare l'uso dell'uniforme al di fuori dell'orario di servizio ove sussistano giustificati motivi.

5. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano servizio in uniforme, da indossare in maniera completa durante i servizi sul territorio, in perfetto stato, pulita e ben ordinata; per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo.

6. Per i servizi di rappresentanza e di scorta al gonfalone dovrà essere indossata l'alta uniforme che deve intendersi quella conforme al modello ed ai colori previsti dalla vigente legge regionale.

7. E' vietato modificare l'uniforme di servizio o aggiungervi simboli e/o distintivi di grado non previsti dalla legge regionale.

8. E' a carico dell'Amministrazione Comunale il servizio di lavanderia.

9. Il Responsabile del Servizio, in base ai cambiamenti stagionali e climatici, dispone la variazione dell'uniforme da invernale a estiva e viceversa.

Art. 40

Fascia azzurra e sciabola

1. La fascia azzurra è indossata dagli ufficiali a tracolla dalla spalla destra, al di sotto del bavero, al fianco sinistro sotto la contropallina destra della giubba e sotto il cinturone, quando previsto; con le uniformi invernali si porta sotto il soprabito con le nappe che fuoriescono dall'apposita apertura praticata sotto la pattina della tasca sinistra.

2. Se è previsto l'uso della fascia di una decorazione nazionale o straniera e contemporaneamente l'uso della fascia azzurra, quest'ultima è portata sopra le altre.

3. La fascia azzurra è indossata dagli ufficiali con l'alta uniforme, con l'uniforme per servizi armati di parata e di onore, con la uniforme da cerimonia, con l'uniforme di gala nelle ricorrenze annuali della fondazione del Servizio e del Santo Patrono.

4. L'uso della sciabola da parte degli ufficiali si accompagna all'uso della fascia azzurra.

CAPO VIII

DISTINTIVI-DECORAZIONE-ONOREFICENZE-RICOMPENSE- RICONOSCIMENTI

Art. 41

Gradi, distintivi di grado

1. I distintivi di grado indicano l'ordinazione dei ruoli, delle funzioni e la gerarchia nella polizia locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l'espletamento funzionale dei servizi. Essi possono, inoltre, indicare una specifica funzione o una carica e sono indossati con tutte le uniformi.

2. il Responsabile del Servizio acquisisce automaticamente il grado previsto nell'allegato B di cui al "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio";

Di norma, il segno distintivo di grado attribuito al comandante o al responsabile del corpo o del servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo corpo o servizio di polizia locale e determina l'articolazione dei gradi del corpo o del servizio. La posizione di sopraordinazione di comandante del corpo o di responsabile del servizio è indicata dalla bordatura rossa dei gradi.

3. I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido e si classificano in:

- a) gradi per berretto rigido;

- b) gradi per contropalline;
- c) gradi pettorali;
- d) gradi per giubbe da cerimonia;

4. L'ordinazione dei ruoli e, nell'ambito di essi, le funzioni dei singoli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale ed i relativi distintivi di grado sono descritti nell'Allegato B. Sez B1 del "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio"

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al personale in quiescenza è riconosciuto, a solo titolo onorifico, il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio.

Art. 42

Criteri di attribuzione e conferimento dei gradi

1. I nuovi gradi previsti dal "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio" sono conferiti al personale in Servizio come segue:

Personale di categoria C

Fatto salvo il grado superiore eventualmente spettante in base all'anzianità complessiva di servizio maturata nella categoria di appartenenza o al periodo di esercizio delle funzioni di addetto al coordinamento e controllo formalmente attribuite, la conversione dei gradi già rivestiti dal personale inquadrato in categoria C che risultino diversi per foggia o denominazione, è attuata in base alla seguente tabella:

| Grado già rivestito | Nuovo grado |
|----------------------------|--|
| Agente | Agente di polizia locale |
| Agente scelto | Assistente di polizia locale |
| Appuntato | Assistente di polizia locale |
| Appuntato scelto | Assistente capo di polizia locale |
| Vice brigadiere | Vice sovrintendente di polizia locale |
| Brigadiere | Sovrintendente di polizia locale |
| Brigadiere Capo | Sovrintendente capo di polizia locale |
| Maresciallo | Vice Ispettore di polizia locale |
| Maresciallo ordinario | Ispettore di polizia locale |
| Maresciallo capo | Ispettore capo di polizia locale |
| Maresciallo aiutante | Ispettore superiore di polizia locale |
| Maresciallo luogotenente | Ispettore superiore scelto di polizia locale |

Qualora la conversione determinasse l'attribuzione di un grado superiore a quello spettante in base all'anzianità complessiva di servizio maturata nella categoria di appartenenza o al periodo di esercizio delle funzioni di addetto al coordinamento e controllo formalmente attribuite, il personale rivestirà, a titolo puramente onorifico, il grado superiore previsto per la propria categoria di inquadramento, fino all'eventuale raggiungimento del grado stesso. Per l'eventuale ulteriore promozione sarà considerata l'anzianità maturata dopo la formale promozione al grado già rivestito a titolo onorifico.

Personale di categoria D

La conversione dei gradi già rivestiti dal personale inquadrato in categoria D che risultino diversi per foggia o denominazione, è attuata in base alla seguente tabella:

| Grado già rivestito | Nuovo grado |
|----------------------------|---|
| Sottotenente | Vice commissario aggiunto di polizia locale |
| Tenente | Vice commissario di polizia locale |
| Capitano | Commissario di polizia locale |
| Maggiore | Commissario capo di polizia locale |
| Tenente Colonnello | Commissario coordinatore di polizia locale |

Art. 43

Conseguimento del grado e presupposti per la progressione nel grado

1. Le denominazioni e i distintivi di grado sono attribuiti secondo la Tabella di Conversione del precedente articolo, con atto del Responsabile del Servizio, con le modalità previste dal Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio”.
2. Il conferimento dei gradi risponde alle esigenze del Servizio e rispecchia l'organizzazione interna della struttura.

Art. 44

Condizioni per la progressione nel grado

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della L.R. n. 1/2005 e dall'articolo 6 del Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio, sulla base dei presupposti di cui al paragrafo 4, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:
 - a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell'ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenze per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;
 - b) l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale.
2. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

Art. 45

Distintivi d'onore-Distintivi di specialità-Distintivi di appartenenza

1. Sono definiti e attribuiti secondo le modalità di cui al “ Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio”.

Art. 46

Decorazioni regionali

1. Le decorazioni regionali si distinguono in:
 - a) medaglia e nastrino di lungo comando diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell'intero territorio nazionale. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore;
 - b) medaglia e nastrino per merito di anzianità di servizio, diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per quindici, venticinque e trenta anni di servizio, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell'intero territorio nazionale;
 - c) croce e nastrino per meriti speciali, previsti per gli operatori di polizia locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore.
2. L'elencazione di cui al comma 1 costituisce ordine di applicazione di nastri e medaglie.
3. Le decorazioni sono portate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità: i nastri sono portati sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria invernale o estiva; le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastri sulla giacca dell'alta uniforme invernale o estiva.
4. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono conferite, previa istanza dell'interessato, dall'Amministrazione presso la quale l'operatore matura i periodi di comando e di servizio, con le modalità procedurali indicate nell'allegato C. del "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio".
5. La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione previa segnalazione inviata:
 - a) dalle amministrazioni di appartenenza;
 - b) dal comandante o dal responsabile del servizio;
 - c) dalle associazioni professionali di categoria;
 - d) dalle associazioni sindacali e di categoria;
 - e) da almeno cinquanta operatori di polizia locale;
 - f) da almeno cinquecento cittadini.
6. La descrizione e le caratteristiche delle decorazioni sono contenute nell'allegato C. del "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio".

Art. 47

Placca di servizio

1. Al personale del Servizio di Polizia Locale è assegnata una placca di riconoscimento, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. Le caratteristiche della placca sono quelle stabilite dalla legge regionale vigente in materia.
3. Il personale deve conservarla con cura e denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento al Servizio, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
4. La placca pettorale deve essere restituita al Servizio all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ed è ritirata a cura del Servizio in caso di sospensione dal servizio.

Art. 48

Tessera di riconoscimento e Distintivo di Servizio

1. Al personale della polizia locale è rilasciata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una tessera di riconoscimento, munita di microchip, in uno al distintivo di servizio recante il numero di matricola. La negligenza nella cura o custodia di essi comporta responsabilità disciplinare. L'eventuale

smarrimento dei suddetti accessori è immediatamente denunciato al comando, anche ai fini degli ulteriori adempimenti.

2. Tutte le operazioni di produzione delle tessere di riconoscimento munite di microchip sono gestite dalla Regione. Con provvedimento dirigenziale la struttura regionale competente definisce le modalità per la produzione delle tessere di riconoscimento e per il collegamento via web al fine di consentire ai comandi l'inoltro di tutti i dati necessari per la compilazione della stessa.

3. La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell'allegato A. "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio".

4. Sulla tessera di riconoscimento e sul distintivo di servizio è riportato il numero di matricola assegnato a ciascun operatore in modo univoco al momento dell'ingresso nella struttura di polizia e che rimarrà il medesimo per tutta la durata della permanenza nel comando.

5. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto, di norma e salvo diversa disposizione del comando di appartenenza in caso di servizi operativi riservati, ad applicare sull'abito, in maniera visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

CAPO IX ARMAMENTO E STRUMENTI

Art.49 Armamento

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza a termine del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma in dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale.
2. Le modalità relative all'assegnazione, alla tenuta ed all'uso dell'arma sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 50 Strumenti da difesa non letali

1. Al fine di completare ed elevare la sicurezza del personale e della cittadinanza, possono essere adottati strumenti da difesa non letali di autotutela, secondo le caratteristiche e la tipologia individuati dall'Allegato E Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio". .
2. Di norma gli strumenti di difesa non letali sono assegnati in dotazione continuativa a tutto il personale.

CAPO X VEICOLI

Art. 51 Veicoli

1. I veicoli destinati al Servizio di Polizia Locale:
 - a) sono quelli assegnati dall'Amministrazione comunale agli uffici di Polizia Locale;
 - b) ai veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio" -Allegato "D"-.
 - c) devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti allorché vengano a mancare le condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei servizi di polizia stradale;
 - d) possono essere condotti soltanto da personale avente le qualifiche di cui alla legge 65/86;
 - e) devono essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine.
2. Il personale che si accinge a condurre il veicolo di servizio deve in via preventiva assicurarsi dell'integrità ed efficienza del mezzo.
3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole finalità di istituto e, fatti salvi i servizi d'emergenza, osservare scrupolosamente le norme del codice della strada. La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge.
4. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve riconsegnarlo in condizioni di piena efficienza e rifornito di carburante. Deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti e/o disfunzioni e provvedere al più presto all'affidamento a terzi per l'opera di manutenzione straordinaria. Provvede immediatamente prima della consegna alla manutenzione ordinaria del veicolo e all'integrazione delle dotazioni.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Infrazioni e sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare per il personale assegnato al servizio di polizia locale perseguibile nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi.

Art. 53

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento diventa esecutivo, ai sensi di legge, con la pubblicazione all'albo pretorio.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono e abrogano il "Regolamento per l'organizzazione e il servizio della Polizia Locale e dell'armamento degli agenti di Pubblica Sicurezza, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/1989 e successiva n.60 del 19/11/1993.

Art. 54

Disposizioni finali ed efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

ALLEGATO A

ELENCO VESTIARIO IN DOTAZIONE

| UFFICIALI UNIFORME ORDINARIA | | |
|---|-----------------|-----------------------------|
| ARTICOLI | Quantità | FREQUENZA CAMBIO |
| Giacca estiva | 1 | BIENNALE |
| Pantalone estivo | 2 | BIENNALE |
| Camicia bianca manica corta estiva | 4 | BIENNALE |
| Camicia estiva manica corta operativa | 4 | BIENNALE |
| Cravatta blu | 1 | BIENNALE |
| Scarpe nere estive | 1 | ANNUALE |
| Calze estive | 4 | ANNUALE |
| Berretto estivo | 1 | ANNUALE |
| Maglione V blu con inserti cotone | 1 | ANNUALE |
| Maglione tipo gilet scollo V | 2 | ANNUALE |
| Giacca invernale | 1 | BIENNALE |
| Pantaloni invernali | 2 | BIENNALE |
| Camicia bianca manica lunga | 4 | BIENNALE |
| Giaccone impermeabile | 1 | BIENNALE |
| Scarpe invernali | 1 | ANNUALE |
| Scarponcino polacco | 1 | ANNUALE |
| Guanti in pelle nero | 1 | ANNUALE |
| Soprabito impermeabile | 1 | BIENNALE |
| Calze invernali paia | 4 | ANNUALE |
| Cappotto in panno lana | 1 | BIENNALE |
| Berretto invernale | 1 | ANNUALE |
| Copri pantalone impermeabile | 1 | A CONSUMO |
| Alamari grandi Ufficiali per giacca invernale ed estiva | 2 | BIENNALE |

| | | |
|--|---|-----------|
| Alamari piccoli per camicia manica corta paia | 2 | BIENNALE |
| Alamari piccoli per Giaccone impermeabile paia | 2 | BIENNALE |
| Alamari per cappotto e soprabito paia | 2 | BIENNALE |
| Cintura sottogiacca in pelle nera | 1 | ANNUALE |
| Fondina a scomparsa | 1 | ANNUALE |
| Cinturone nero in pelle con accessori | 1 | ANNUALE |
| Fischietto con catenella | 1 | ANNUALE |
| Tubolari per camicie e giacconi paia | 4 | BIENNALE |
| Kit Alta Visibilità | 1 | A CONSUMO |

| UFFICIALI UNIFORME DI RAPPRESENTANZA ACCESSORI DA ABBINARE A ORDINARIA | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| ARTICOLI | Quantità | FREQUENZA CAMBIO |
| Cordellina intrecciata | 1 | A CONSUMO |
| Cinturone di rappresentanza | 1 | A CONSUMO |
| Dragona per sciabola | 1 | A CONSUMO |
| Fascia azzurra in seta | 1 | A CONSUMO |
| Guanti in pelle di colore bianco paia | 1 | A CONSUMO |
| Guanti in tessuto di colore bianco paia | 2 | A CONSUMO |
| Cravatta nido d'ape colore blu | 1 | A CONSUMO |

| AGENTI E SOTTUFFICIALI UNIFORME ORDINARIA | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| ARTICOLI | Quantità | FREQUENZA CAMBIO |
| Giacca estiva uomo/donna | 1 | BIENNALE |
| Pantalone estivo uomo/donna | 2 | BIENNALE |
| Camicia bianca manica corta estiva uomo/donna | 4 | BIENNALE |
| Camicia estiva manica corta operativa uomo/donna | 4 | BIENNALE |
| Cravatta blu | 1 | BIENNALE |
| Scarpe nere estive uomo/donna | 1 | ANNUALE |
| Calze estive uomo/donna | 4 | ANNUALE |
| Berretto estivo uomo/donna | 1 | ANNUALE |
| Maglione cotone con toppe scollo V unisex | 2 | ANNUALE |
| Giacca invernale unisex | 1 | BIENNALE |
| Pantalone invernale unisex | 2 | BIENNALE |
| Maglione lana scollo V unisex | 2 | ANNUALE |
| Maglione lana con toppe scollo V unisex | 2 | ANNUALE |
| Maglione collo alto o lupetto unisex | 2 | ANNUALE |
| Camicia bianca manica lunga uomo/donna | 4 | BIENNALE |
| Calze invernali uomo/donna | 4 | ANNUALE |
| Giaccone impermeabile unisex | 1 | BIENNALE |
| Cappotto invernale | 1 | BIENNALE |
| Berretto invernale uomo/donna | 1 | ANNUALE |
| Scarponcino polacco unisex | 1 | ANNUALE |
| Guanti in pelle nero unisex | 1 | A CONSUMO |
| Copri pantalone impermeabile unisex | 1 | A CONSUMO |
| Alamari grandi per giacca invernale ed estiva | 2 | BIENNALE |
| Alamari piccoli per camicia manica corta paia | 2 | BIENNALE |

| | | |
|---|---|-----------|
| Alamari piccoli per Giaccone impermeabile paia | 2 | BIENNALE |
| Alamari per cappotto paia | 1 | BIENNALE |
| Cintura sottogiacca in pelle nera unisex | 1 | ANNUALE |
| Fondina chiusa per giaccone e giacca invernale colore bianco | 1 | ANNUALE |
| Cinturone bianco in pelle con accessori con fondina a estrazione rapida | 1 | ANNUALE |
| Fischietto con catenella | 1 | ANNUALE |
| Tubolari per camicie e giacconi paia | 4 | BIENNALE |
| Kit alta visibilità | 1 | A CONSUMO |

| AGENTI E SOTTUFFICIALI UNIFORME DI RAPPRESENTANZA DA ABBINARE A ORDINARIA | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| ARTICOLI | Quantità | FREQUENZA CAMBIO |
| Cordellina intrecciata | 1 | A CONSUMO |
| Guanti in pelle di colore bianco paia | 1 | A CONSUMO |
| Guanti in tessuto di colore bianco paia | 2 | A CONSUMO |
| Casco tipo UO16X | 1 | A CONSUMO |

**AGENTI E SOTTUFFICIALI
UNIFORME SERVIZIO MOTOMONTATO**

| ARTICOLI | Quantità | FREQUENZA CAMBIO |
|--|-----------------|-------------------------|
| Camicia manica corta con bande rifrangenti | 2 | BIENNALE |
| Maglione con toppe | 2 | BIENNALE |
| Cintura esterna | 1 | A CONSUMO |
| Calze estive | 4 | ANNUALE |
| Pantaloni elasticizzati | 2 | BIENNALE |
| Fascia elastica o corsetto | 1 | A CONSUMO |
| Giubbino estivo | 1 | BIENNALE |
| Stivali | 1 | A CONSUMO |
| Pile collo alto con mezza zip "Wind-stopper" | 2 | BIENNALE |
| Casco | 1 | A CONSUMO |
| Guanti da motociclista | 1 | A CONSUMO |
| Polo motociclista unisex | 2 | BIENNALE |
| Berretto tipo "baseball" con fasce rifrangenti | 1 | A CONSUMO |